Avvocato Massimo Menenti

NOTIFICAZIONE PERPUBBLICI PROCLAMI
AVVISO
Da pubblicare sul sito web istituzionale del MIUR

1. **Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**
   - Tribunale di Taranto- Sezione lavoro Dott.ssa Elvira Palma R.G, 10053/14;
2. **Nome dei ricorrenti:**
   - Brunetti Maria Luisa
3. **Indicazioni delle amministrazioni intimate:**

   -MIUR

   - ATP Taranto

   - USR Puglia

4. **estremi dei provvedimenti impugnati:**

   - D.M. n. 44/2011

   - Graduatoria ad esaurimento del personale docente ed educativo dell'ambito territoriale provinciale di Taranto- classe di concorso A028 (educazione artistica) e A025 (disegno e storia dell'arte)

   - Tutti i successivi e/o presupposti provvedimenti;

5. **Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI, ALLEGATA ALLA LEGGE N. 143 DEL 4 GIUGNO 2004, COME MODIFICATA DALL'ART. 1, COMMA 607, DELLA LEGGE N. 296 DEL 27 DICEMBRE 2006.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE N. 44/2011 E DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI A ESSO ALLEGATA

L'art. 1, comma 607, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ha previsto la ridefinizione, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, della tabella di valutazione dei titoli allegata al

decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni.

La tabella su citata, come modificata dalla legge di conversione n. 143 del 4 giugno 2004 e dalle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 8–*nonies* della legge 27 luglio 2004, n. 186, prevede, al punto A.4), che i 30 punti specificamente attribuiti alle abilitazioni conseguite attraverso i corsi Biennali di secondo livello ad indirizzo Didattico, spettano, in caso di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, ad una sola abilitazione ***"a scelta dell'interessato"*** e che *"per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6"*.

La norma di cui al punto A.4) della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, è stata fedelmente riprodotta al punto A.4) dalla nuova tabella allegata al D.M. 44/2011.

Al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che *"**la suddetta normativa** è finalizzata unicamente ad evitare duplicazioni di punteggio e contempera tale esigenza con il principio dispositivo, per cui **rimette alla volontà dell'interessato la scelta della classe di concorso in favore della quale far valere l'assegnazione dei punteggio aggiuntivo**"* **(CFR. T.A.R. NAPOLI, SEZ. II, 19 GENNAIO 2006 N. 2925).**

Ne discende pertanto che, in forza delle su calendate disposizioni normative, all'insegnante pluriabilitato è riconosciuta **la facoltà di scegliere a quale classe di concorso imputare il punteggio aggiuntivo** allo stesso spettante in ragione del titolo abilitativo conseguito.

Ne discende, peraltro, ulteriormente che, potendo l'insegnante disporre liberamente del proprio punteggio ai fini della formazione delle graduatorie, lo stesso può **scegliere di "spostare" il punteggio aggiuntivo già dichiarato e valutato** in una classe di concorso, in altra classe di concorso in cui è ugualmente abilitato e per il quale ritiene di essere collocato in posizione più vantaggiosa per ottenere supplenze o, addirittura, l'immissione in ruolo.

Il Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, dunque, nella parte in cui, all'art. 2, comma 3, dispone che […] *non è possibile spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella A di valutazione relativa alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra* […] viola la *ratio* della normativa in questione e, in tal modo, lede gravemente gli interessi della ricorrente docente pluriabilitato.

Quest'ultima, infatti, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/17, **ha interesse a spostare il punteggio di punti 24,** già dichiarato e valutato in una classe di concorso, **in un'altra classe di concorso, per la quale ritiene di esser collocata in posizione più vantaggiosa per ottenere supplenze annuali o, addirittura, l'immissione in ruolo.**

Tale facoltà di scegliere, anche in occasione dell'aggiornamento della propria posizione in graduatoria permanente (oggi ad esaurimento), la classe di concorso in cui riversare il proprio punteggio aggiuntivo **è perfettamente conforme alla lettera e alla *ratio* della norma di cui al punto A.4) della tabella di valutazione dei titoli allegata al DM n. 44/2011.**

Sul punto giova richiamare il **consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale**, stante la disposizione legislativa su citata, che attribuisce agli interessati la facoltà di scelta valutabile con il punteggio aggiuntivo, **la negazione di tale facoltà, anche in sede di aggiornamento della graduatoria, sarebbe discriminatoria, illogica ed effettivamente contraria allo stesso disposto della lettera A.4) della su citata Tabella di valutazione dei titoli (CFR. T.A.R. LAZIO, SEZ. III *BIS*, 5 DICEMBRE 2006 N. 2327).**

L'interpretazione corretta della disposizione in questione esclude, dunque, di ritenere che la scelta, fatta a suo tempo circa la graduatoria nell'ambito della quale far valere il punteggio aggiuntivo, sia immodificabile.

Nel senso contrario, depongono una serie di elementi, tra cui la circostanza che, ai sensi dell'**art. 2, comma 3, dello stesso Decreto Ministeriale n. 44/2011, oggi impugnato, il punteggio, già conseguito dai candidati** per il titolo di accesso, può essere **rideterminato nel caso in cui**

l'interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della Musica, i Diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all'insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la Laurea in Scienze della formazione primaria, il Diploma di Specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) o il Diploma COBASLID.

In altri termini, la lettera, la *ratio*, e l'interpretazione sistematica della normativa vigente in materia considerano del tutto reversibili le scelte compiute in ordine alle graduatorie su cui far valere il punteggio maturato.

Alla luce della ricostruzione ora effettuata delle disposizioni in commento, emerge chiaramente come **l'unico limite alla disponibilità, da parte del docente pluriabilitato, del punteggio aggiuntivo dallo stesso maturato, consista non già nella preclusione del cambiamento delle scelte già effettuate sulla graduatoria su cui riversare il punteggio, ma nell'evitare duplicazioni di punteggio**.

Occorre evidenziare che **TALE ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE HA RICEVUTO PIENA E DEFINITIVA CONSACRAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO** che, con la recentissima **SENTENZA N. 3205 DEL 29.05.2012**, ha ribadito che "[…] *un'accurata lettura della normativa in esame porta a ritenere che la medesima sia finalizzata ad evitare duplicazioni di punteggi nelle graduatorie, **rimettendo alla valutazione dell'interessato, anziché a quella dell'Amministrazione, la scelta della classe di concorso cui attribuire detto punteggio*** […]".

III. DEFINITIVA CONFUTAZIONE DELLA TESI DELLA CRISTALLIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con l'intento di superare la vasta ed univoca giurisprudenza formatasi in materia di **reversibilità delle scelte**, ha sostenuto che la legge finanziaria (n. 296/2006) avrebbe modificato la natura giuridica delle graduatorie provinciali – da

permanenti a graduatorie ad esaurimento – **cristallizzando le posizioni di coloro che vi erano stati inseriti secondo la precedente regolamentazione**.

Ebbene, la suesposta tesi dell'amministrazione resistente è stata **inequivocabilmente confutata dalla Corte Costituzionale** che, chiamata a pronunciarsi in merito all'art. 1, comma 4-*ter*, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, nella parte in cui tale norma faceva decorrere il diritto al trasferimento "a pettine" dei docenti dal biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, **ha – con sentenza n. 41/2011- dichiarato illegittima tale norma.**

Secondo la citata sentenza della Consulta, l'art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del precariato dei docenti, ha previsto la trasformazione delle graduatorie permanenti in altre ad esaurimento e a tale fine non permette, a partire dal 2007, l'inserimento in esse di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte.

Rispetto a tale finalità, secondo la Corte Costituzionale, *risulta del tutto estranea la disciplina introdotta dalla norma censurata, avente ad oggetto i* ***movimenti interni alle graduatorie che per loro natura non incidono sull'obiettivo dell'assorbimento dei docenti*** *che ne fanno parte, per il quale assumono rilevanza solo i possibili nuovi ingressi.*

Appare oltremodo significativo che tale interpretazione è stata recepita dallo stesso Decreto Ministeriale n. 44/2011, oggi impugnato, laddove, in premessa, esplicitamente considera che "[…] come enunciato dal giudice amministrativo, recependo puntualmente la motivazione della Suprema Corte, "l'assenza di una esplicita scelta di campo del legislatore tesa a confermare la valenza giuridica delle graduatorie ad esaurimento non implica ex se l'immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime […]".

Appare, dunque, evidente, come la limitazione della facoltà di scelta della graduatoria provinciale in cui far valere il punteggio, non possa essere in alcun modo desunta dalla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

6. **Indicazione dei controinteressati:**

- i contro interessati sono da individuarsi nei soggetti inclusi nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento di secondo livello dell'Ambito Territoriale Provinciale di Taranto, relativamente alle classi concorsuali A028 relativo al triennio 2014/2017;

7. **Modalità di conoscenza degli atti del processo:**

- Lo svolgimento del processo puo essere seguito consultando il sito www.pst.giustizia.it nella sezione- consultazione pubblica dei registri- attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 10053/14);

8. **La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Elvira Palma con ordinanza del 26.2.2015**

9. **Al presente avviso sono allegati:**

- Testo integrale del ricorso;
- Elenco nominativo dei contro interessati
- Copia della citata ordinanza;

Taranto 26.2.2015

Avv. Massimo Menenti